



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 63 del 25 agosto 2026

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE
CON DELIBERAZIONE N. 671 DEL 6 AGOSTO 2026

***PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DI ROMA 15/12 – “VALLE DELLA
CAFFARELLA, APPIA ANTICA E ACQUEDOTTI” APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO REGIONALE N. 70 DEL 10 FEBBRAIO
2010. CORREZIONE ERRORE MATERIALE AL FINE DELL’ESATTA
RAPPRESENTAZIONE ESITO OSSERVAZIONI N. 12_48, 30_47, 3-4-5_46***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: X

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 6 AGOSTO 2026)

L'anno duemilaventisei, il giorno di giovedì sei del mese di agosto, alle ore 14.34 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) MASELLI MASSIMILIANO	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) PALAZZO ELENA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) REGIMENTI LUISA	“
4) CALVI ALESSANDRO	“	10) RIGHINI GIANCARLO	“
5) CIACCIARELLI PASQUALE	“	11) RINALDI MANUELA	“
6) GHERA FABRIZIO	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera e Maselli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Calvi, Regimenti e Righini.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Palazzo e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collegano in videoconferenza gli Assessori Baldassarre e Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Rinaldi.

(O M I S S I S)

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente: “Piano territoriale paesistico di Roma 15/12 – “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti” approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 70 del 10 febbraio 2010. Correzione errore materiale al fine dell’esatta rappresentazione esito osservazioni n. 12_48, 30_47, 3-4-5_46”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA	dell’Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica;
VISTO	lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA	la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO	il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
VISTA	la Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”;
VISTO	il Piano Territoriale Paesistico di Roma ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 febbraio 2010, n. 70, piano vigente ai sensi dell’art. 7, comma 2, delle norme del PTPR ai sensi del quale “Per la porzione interna al territorio di Roma Capitale, nelle località Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti il PTPR rinvia al PTP di Roma ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 febbraio 2010, n. 70”;
VISTE	le note prot. 101128 del 22 febbraio 2018 e prot. 1083577 del 03 novembre 2025 pervenute dai proprietari dei terreni distinti catastalmente al foglio 880 particelle nn. 75, 76, 45, 445 ricadenti nel suddetto PTP 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, recanti la richiesta di rettifica della rappresentazione grafica dell’esito reso all’osservazione catalogata con il numero d’ordine 12_48;
TENUTO CONTO	che il PTP 15/12 è stato adottato con deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2006, n. 454, e che nella fase di pubblicazione sono pervenute osservazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della l.r. 24/1998;
TENUTO CONTO	che per l’area in questione, denominata Cava Pace, risultano, tra le altre, tre osservazioni, la prima presentata dal Comune di Roma, catalogata con il numero d’ordine 30_47, la seconda presentata dal Ministero dei Beni Culturali (allora MiBACT), catalogata con il numero d’ordine 12_48, la terza presentata da soggetti privati, catalogata con il numero d’ordine 3-4-5_46;
VISTO	il parere favorevole espresso dalla I sezione del Comitato regionale per il territorio, n. 169/1 del 30 luglio 2009;

- CONSIDERATO che gli allegati A, B, C e D al voto 169/1 del comitato contengono le controdeduzioni e le planimetrie alle osservazioni pervenute, e costituiscono parte integrante del PTP 15/12 approvato con D.C.R. 70/2010;
- VISTE le osservazioni di Roma Capitale, acquisite al protocollo regionale con n. 173373 del 13 ottobre 2006, volte al riconoscimento delle destinazioni del nuovo piano regolatore, in particolare l'osservazione catalogata con il numero d'ordine 30_47 nell'allegato C al voto del C.R.p.T. 169/1, che individua il Piano Esecutivo del nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare n. 11.03 denominato "Cava Pace", adottato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 148 dell'8.05.2015 ed approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 28 del 12.02.2018;
- VISTE le osservazioni del MiC (allora MiBACT), acquisite al protocollo regionale con n. 2475 dell'8 gennaio 2007 ed in particolare l'osservazione catalogata con il numero d'ordine 12_48 nell'allegato D al voto del C.R.p.T. 169/1, volta alla riclassificazione dell'originale tutela Tlb 21 ad un livello superiore TOb o TP, in quanto considerata cerniera ideale fra l'altopiano di Tor Carbone e le aree che conservano la vocazione e l'utilizzo agro-pastorale;
- VISTE le osservazioni dei soggetti privati, acquisite al protocollo regionale con n. 23041 del 07 febbraio 2007 ed in particolare l'osservazione catalogata con il numero d'ordine 3-4-5_46 nell'allegato B al voto del C.R.p.T. 169/1, volte alla riclassificazione delle tutele Tob/110, Toc/65, ToC/72, comprese nel nucleo da recuperare ai sensi della LR 28/80 denominato Cava Pace, in Tutela Limitata;
- TENUTO CONTO che nell'allegato B al voto del C.R.p.T. 169/1 sono contenute le richieste e gli esiti alle osservazioni presentate dai soggetti interessati – a pagina 6 e 7, viene rappresentata l'osservazione n. 3-4-5_46, con esito di Accolta Parzialmente, *"Accolta, limitatamente alle aree edificate, come perimetrata nella planimetria allegata, e alla porzione destinata a servizio pubblico di livello locale (attualmente classificato in TOc/65) che si riclassificano in TL e si inglobano alla adiacente TLb/21. La fascia da mantenere ineditificata lungo via di Tor Carbone (respinta nella planimetria allegata) si riclassifica e si ingloba alla adiacente TOc/72"*.
- TENUTO CONTO che nell'allegato C al voto del C.R.p.T. 169/1 sono contenute le richieste e gli esiti alle osservazioni presentate da Roma Capitale - a pagina 56 e 57, viene rappresentata l'osservazione n. 30_47, con l'esito di Accolta, *"limitatamente alle aree edificate, come perimetrata nella planimetria allegata, e alla porzione destinata a servizio pubblico di livello locale (attualmente classificato in TOc/65) che si riclassificano in TL e si inglobano alla adiacente TLb/21. La fascia da mantenere ineditificata lungo via di Tor Carbone (respinta nella planimetria allegata) si riclassifica e si ingloba alla adiacente TOc/72."*;
- TENUTO CONTO che nell'allegato D al voto del C.R.p.T. 169/1 sono contenute le richieste e gli esiti alle osservazioni presentate dal Ministero – a pagina 24 e 25, viene rappresentata l'osservazione n. 12_48, con esito di Accolta Parzialmente, *"Si accoglie per la parte libera lungo la via di Tor Carbone che si riclassifica in TOc e si ingloba alla adiacente TOc/72"*;

- CONSIDERATO che gli esiti alle osservazioni sono rappresentati graficamente negli allegati B, C e D al voto del C.R.p.T. 169/1 e graficizzati ai fini della tutela nella Tavola EE3W-12/d1 *“Classificazione di dettaglio delle aree ai fini della tutela adeguate in accoglimento delle osservazioni”*;
- TENUTO CONTO che gli esiti alle tre osservazioni fanno riferimento alla condizione di *“aree edificate”* nel caso di Roma Capitale, *“parte libera”* per il MiC; *“aree edificate”* per i soggetti privati;
- RILEVATO che sul terreno distinto catastalmente al foglio 880 particelle nn. 75, 76, 45, 445, alla data delle osservazioni 12_48, 30_47 e 3-4-5_46, come fatto rilevare dalla proprietà nella nota prot. 101128 del 22 febbraio 2018, era compreso nel *“Piano Esecutivo Urbanistico di riqualificazione di Cava Pace”*, ed è presente un *“...immobile realizzato con concessione edilizia nel 1963 a seguito di pareri favorevoli delle soprintendenze e non è stato oggetto di interventi di abusivismo edilizio ...”*;
- RILEVATO che la rappresentazione grafica dell’esito alle osservazioni 12_48, 30_47 e 3-4-5_46, presente sia negli allegati B, C e D al voto del C.R.p.T. 169/1 sia nella Tavola EE3W -12 /d1, relativamente al terreno distinto catastalmente al foglio 880 particelle nn. 75, 76, 45, 445, non è coerente con quanto enunciato nella parte edittale delle tre osservazioni, in quanto impropriamente graficizzato alla stregua di lotto *“libero” “non edificato”*;
- RILEVATO che costituisce principio giuridico acquisito quello secondo cui in caso di contrasto o discordanza tra gli elaborati grafici e quelli descrittivi, prevale la parte descrittiva e letterale;
- DATO ATTO che tale discordanza costituisce un errore materiale, consistente nell’aver rappresentato graficamente in modo errato l’esito delle suddette osservazioni all’adottato PTP 15/12;
- RITENUTO pertanto di procedere alla correzione dell’errore materiale rettificando, in coerenza con i contenuti sostanziali delle osservazioni accolte, il PTP di Roma 15/12 approvato con deliberazione di Consiglio regionale 70/2010 per quanto riguarda:
- la parte grafica degli allegati B, C e D *“Istruttoria per l’approvazione del PTP 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica ed acquedotti” – allegati al voto del C.R.p.T. 169/1 del 30.07.2009”*, includendo il terreno distinto catastalmente al foglio 880 particelle nn. 75, 76, 45, 445 entro il perimetro dell’osservazione accolta, e riattribuendo il corretto esito di *“accolta parzialmente”* riferito alle osservazioni n. 30_47 e n. 3-4-5_46 ed il corretto esito di *“respinta”* all’osservazione n. 12_48;
 - la Tavola EE3W-12/d1 *“Classificazione di dettaglio delle aree ai fini della tutela adeguate in accoglimento delle osservazioni”* del PTP 15/12 approvato con D.C.R. 70/2010, riattribuendo al terreno distinto catastalmente al foglio 880 particelle nn. 75, 76, 45, 445 la classificazione di zona *“Tutela Limitata TLb/21”*, in sostituzione dell’errata classificazione di zona *“Tutela Orientata TOc/72”*;

DATO ATTO che la corretta rappresentazione grafica dell'esito delle osservazioni 3-4-5_46, 12_48 e 30_47 è puntualmente rappresentata negli allegati, denominati "*stralcio allegato B oss 3-4-5_46*", "*stralcio allegato C oss 30_47*", "*stralcio allegato D oss 12_48*", "*stralcio Tavola EE3W- 12/d1*", firmati digitalmente dal Dirigente dell'Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta, della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare e conservati nel fascicolo informatico della banca dati del sistema informativo degli atti amministrativi della Giunta Regionale (SICER), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. di adottare e sottoporre al Consiglio Regionale la seguente proposta di deliberazione consiliare concernente "*Piano territoriale paesistico di Roma 15/12 – "Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti"* approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 70 del 10 febbraio 2010. Correzione errore materiale al fine dell'esatta rappresentazione esito osservazioni n. 12_48, 30_47, 3-4-5_46".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*";

VISTA la Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 "*Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico*", capo IV "*Piano Territoriale paesistico regionale*", ed in particolare il Capo IV che disciplina la formazione dei piani paesistici;

VISTO il Piano Territoriale Paesistico di Roma ambito 15/12 "*Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti*", approvato con deliberazione del Consiglio

regionale 10 febbraio 2010, n. 70, piano vigente ai sensi dell'art. 7, comma 2, delle norme del PTPR ai sensi del quale *“Per la porzione interna al territorio di Roma Capitale, nelle località Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti il PTPR rinvia al PTP di Roma ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 febbraio 2010, n. 70”*;

- VISTE le note prot. 101128 del 22 febbraio 2018 e prot. 1083577 del 03 novembre 2025 pervenute dai proprietari dei terreni distinti catastalmente al foglio 880 particelle nn. 75, 76, 45, 445 ricadenti nel suddetto PTP 15/12 *“Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”*, recanti la richiesta di rettifica della rappresentazione grafica dell'esito reso all'osservazione catalogata con il numero d'ordine 12_48;
- TENUTO CONTO che il PTP 15/12 è stato adottato con deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2006, n. 454, e che nella fase di pubblicazione sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della l.r. 24/1998;
- TENUTO CONTO che per l'area in questione, denominata Cava Pace, risultano, tra le altre, tre osservazioni, la prima presentata dal Comune di Roma, catalogata con il numero d'ordine 30_47, la seconda presentata dal Ministero dei Beni Culturali (allora MiBACT), catalogata con il numero d'ordine 12_48, la terza presentata da soggetti privati, catalogata con il numero d'ordine 3-4-5_46;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla I sezione del Comitato regionale per il territorio, n. 169/1 del 30 luglio 2009;
- CONSIDERATO che gli allegati A, B, C e D al voto 169/1 del comitato contengono le controdeduzioni e le planimetrie alle osservazioni pervenute, e costituiscono parte integrante del PTP 15/12 approvato con D.C.R. 70/2010;
- VISTE le osservazioni di Roma Capitale, acquisite al protocollo regionale con n. 173373 del 13 ottobre 2006, volte al riconoscimento delle destinazioni del nuovo piano regolatore, in particolare l'osservazione catalogata con il numero d'ordine 30_47 nell'allegato C al voto del C.R.p.T. 169/1, che individua il Piano Esecutivo del nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare n. 11.03 denominato “Cava Pace”, adottato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 148 dell'8.05.2015 ed approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 28 del 12.02.2018;
- VISTE le osservazioni del MiC (allora MiBACT), acquisite al protocollo regionale con n. 2475 dell'8 gennaio 2007 ed in particolare l'osservazione catalogata con il numero d'ordine 12_48 nell'allegato D al voto del C.R.p.T. 169/1, volta alla riclassificazione dell'originale tutela Tlb 21 ad un livello superiore TOb o TP, in quanto considerata cerniera ideale fra l'altopiano di Tor Carbone e le aree che conservano la vocazione e l'utilizzo agro-pastorale;
- VISTE le osservazioni dei soggetti privati, acquisite al protocollo regionale con n. 23041 del 07 febbraio 2007 ed in particolare l'osservazione catalogata con il numero d'ordine 3-4-5_46 nell'allegato B al voto del C.R.p.T. 169/1, volte alla

riclassificazione delle tutele Tob/110, Toc/65, ToC/72, comprese nel nucleo da recuperare ai sensi della LR 28/80 denominato Cava Pace, in Tutela Limitata;

- TENUTO CONTO che nell'allegato B al voto del C.R.p.T. 169/1 sono contenute le richieste e gli esiti alle osservazioni presentate dai soggetti interessati – a pagina 6 e 7, viene rappresentata l'osservazione n. 3-4-5_46, con esito di Accolta Parzialmente, *“Accolta, limitatamente alle aree edificate, come perimetrata nella planimetria allegata, e alla porzione destinata a servizio pubblico di livello locale (attualmente classificato in TOc/65) che si riclassificano in TL e si inglobano alla adiacente TLb/21. La fascia da mantenere ineditata lungo via di Tor Carbone (respinta nella planimetria allegata) si riclassifica e si ingloba alla adiacente TOc/72”*.
- TENUTO CONTO che nell'allegato C al voto del C.R.p.T. 169/1 sono contenute le richieste e gli esiti alle osservazioni presentate da Roma Capitale - a pagina 56 e 57, viene rappresentata l'osservazione n. 30_47, con l'esito di Accolta, *“limitatamente alle aree edificate, come perimetrata nella planimetria allegata, e alla porzione destinata a servizio pubblico di livello locale (attualmente classificato in TOc/65) che si riclassificano in TL e si inglobano alla adiacente TLb/21. La fascia da mantenere ineditata lungo via di Tor Carbone (respinta nella planimetria allegata) si riclassifica e si ingloba alla adiacente TOc/72.”*;
- TENUTO CONTO che nell'allegato D al voto del C.R.p.T. 169/1 sono contenute le richieste e gli esiti alle osservazioni presentate dal Ministero – a pagina 24 e 25, viene rappresentata l'osservazione n. 12_48, con esito di Accolta Parzialmente, *“Si accoglie per la parte libera lungo la via di Tor Carbone che si riclassifica in TOc e si ingloba alla adiacente TOc/72”*;
- CONSIDERATO che gli esiti alle osservazioni sono rappresentati graficamente negli allegati B, C e D al voto del C.R.p.T. 169/1 e graficizzati ai fini della tutela nella Tavola EE3W-12/d1 *“Classificazione di dettaglio delle aree ai fini della tutela adeguate in accoglimento delle osservazioni”*;
- TENUTO CONTO che gli esiti alle tre osservazioni fanno riferimento alla condizione di *“aree edificate”* nel caso di Roma Capitale, *“parte libera”* per il MiC; *“aree edificate”* per i soggetti privati;
- RILEVATO che sul terreno distinto catastalmente al foglio 880 particelle nn. 75, 76, 45, 445, alla data delle osservazioni 12_48, 30_47 e 3-4-5_46, come fatto rilevare dalla proprietà nella nota prot. 101128 del 22 febbraio 2018, era compreso nel *“Piano Esecutivo Urbanistico di riqualificazione di Cava Pace”*, ed è presente un *“...immobile realizzato con concessione edilizia nel 1963 a seguito di pareri favorevoli delle soprintendenze e non è stato oggetto di interventi di abusivismo edilizio ...”*;
- RILEVATO che la rappresentazione grafica dell'esito alle osservazioni 12_48, 30_47 e 3-4-5_46, presente sia negli allegati B, C e D al voto del C.R.p.T. 169/1 sia nella Tavola EE3W -12 /d1, relativamente al terreno distinto catastalmente al foglio 880 particelle nn. 75, 76, 45, 445, non è coerente con quanto enunciato nella parte edittale delle tre osservazioni, in quanto impropriamente graficizzato alla stregua di lotto *“libero” “non edificato”*;

- RILEVATO** che costituisce principio giuridico acquisito quello secondo cui in caso di contrasto o discordanza tra gli elaborati grafici e quelli descrittivi, prevale la parte descrittiva e letterale;
- DATO ATTO** che tale discordanza costituisce un errore materiale, consistente nell'aver rappresentato graficamente in modo errato l'esito delle suddette osservazioni all'adottato PTP 15/12;
- RITENUTO** pertanto di procedere alla correzione dell'errore materiale rettificando, in coerenza con i contenuti sostanziali delle osservazioni accolte, il PTP di Roma 15/12 approvato con deliberazione di Consiglio regionale 70/2010 per quanto riguarda:
- la parte grafica degli allegati B, C e D *“Istruttoria per l'approvazione del PTP 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica ed acquedotti” – allegati al voto del C.R.p.T. 169/1 del 30.07.2009”*, includendo il terreno distinto catastalmente al foglio 880 particelle nn. 75, 76, 45, 445 entro il perimetro dell'osservazione accolta, e riattribuendo il corretto esito di “accolta parzialmente” riferito alle osservazioni n. 30_47 e n. 3-4-5_46 ed il corretto esito di “respinta” all'osservazione n. 12_48;
 - la Tavola EE3W-12/d1 *“Classificazione di dettaglio delle aree ai fini della tutela adeguate in accoglimento delle osservazioni”* del PTP 15/12 approvato con D.C.R. 70/2010, riattribuendo al terreno distinto catastalmente al foglio 880 particelle nn. 75, 76, 45, 445 la classificazione di zona “Tutela Limitata TLb/21”, in sostituzione dell'errata classificazione di zona “Tutela Orientata TOc/72”;
- DATO ATTO** che la corretta rappresentazione grafica dell'esito delle osservazioni 3-4-5_46, 12_48 e 30_47 è puntualmente rappresentata negli allegati, denominati “stralcio allegato B oss 3-4-5_46”, “stralcio allegato C oss 30_47”, “stralcio allegato D oss 12_48”, “stralcio Tavola EE3W- 12/d1” che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

- 1 di rettificare il PTP di Roma 15/12 approvato con deliberazione di Consiglio regionale 10 febbraio 2010, n. 70 per quanto attiene la parte grafica degli allegati B, C e D *“Istruttoria per l'approvazione del PTP 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica ed acquedotti” – allegato al voto del C.R.p.T. 169/1 del 30.07.2009”* e la Tavola EE3W-12/d1 quadrante d1 *“Classificazione di dettaglio delle aree ai fini della tutela adeguate in accoglimento delle osservazioni”*, riattribuendo al terreno distinto catastalmente al foglio 880 particelle nn. 75, 76, 45, 445 il corretto esito di “accolta parzialmente” riferito alle osservazioni n. 30_47 e n. 3-4-5_46 ed il corretto esito di “respinta” all'osservazione n. 12_48 e la classificazione di zona “Tutela Limitata TLb/21”, in sostituzione dell'errata classificazione di zona “Tutela Orientata TOc/72”, tutto puntualmente rappresentato negli allegati, denominati “stralcio allegato B oss 3-4-5_46”, “stralcio allegato C oss 30_47”, “stralcio allegato D oss 12_48”, “stralcio Tavola EE3W- 12/d1”, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. che gli elaborati di cui al punto 1 saranno graficizzati, per come approvati, negli elaborati del PTP 15/12;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso la presente Deliberazione è ammesso Ricorso Giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

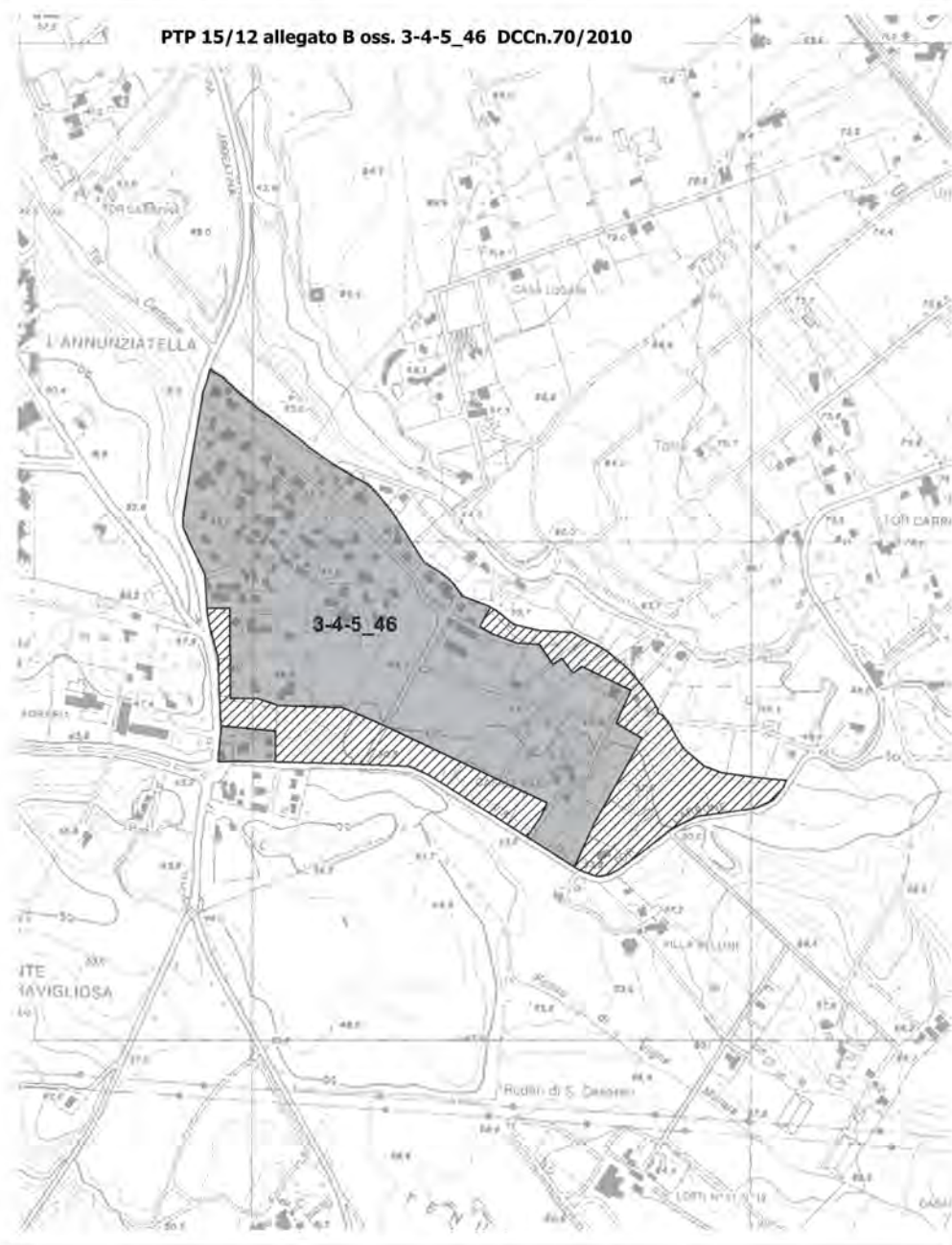
La presente Deliberazione, unitamente agli allegati, è disponibile al seguente *link*:
<https://www.regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/pianificazione-paesaggistica>

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

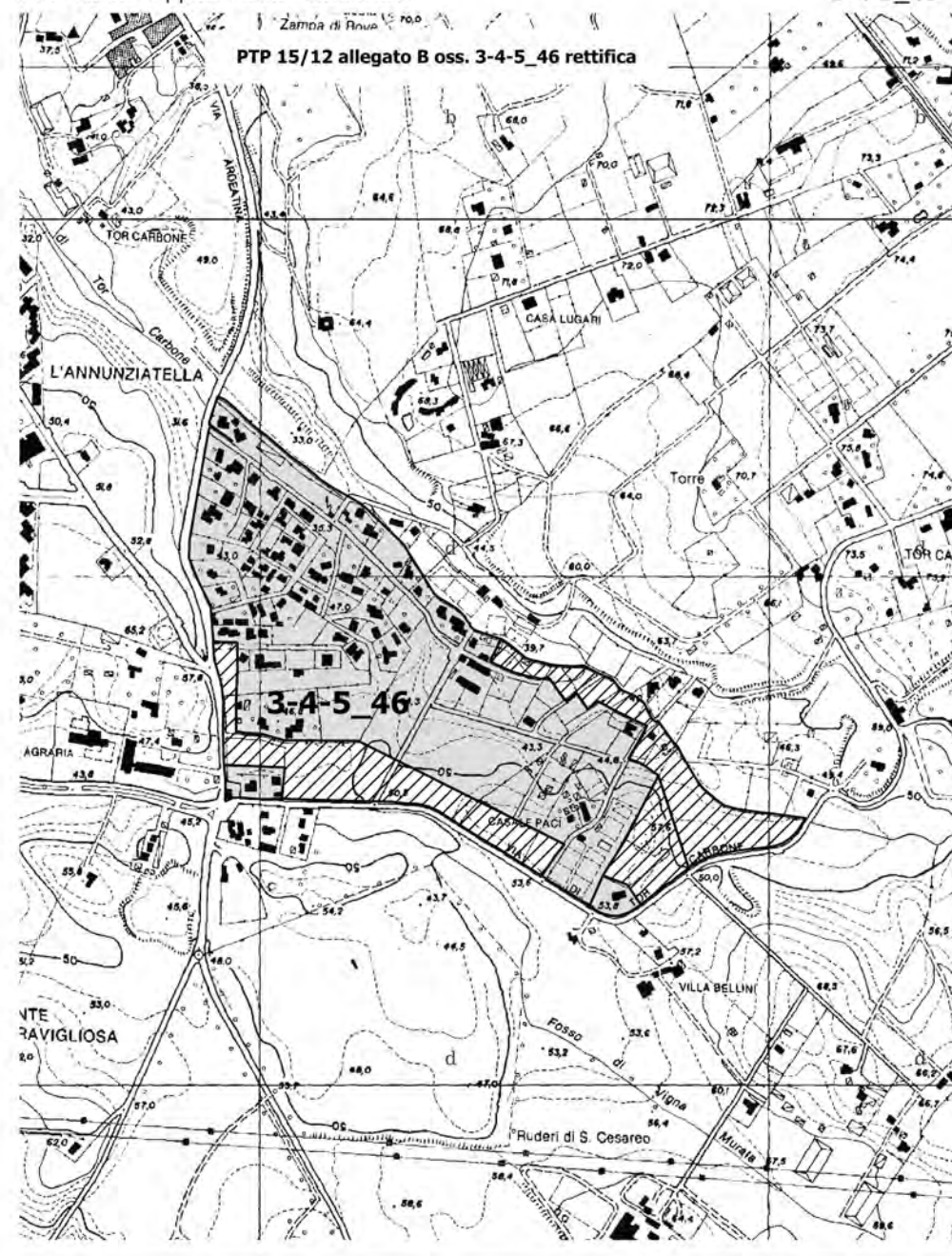
(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

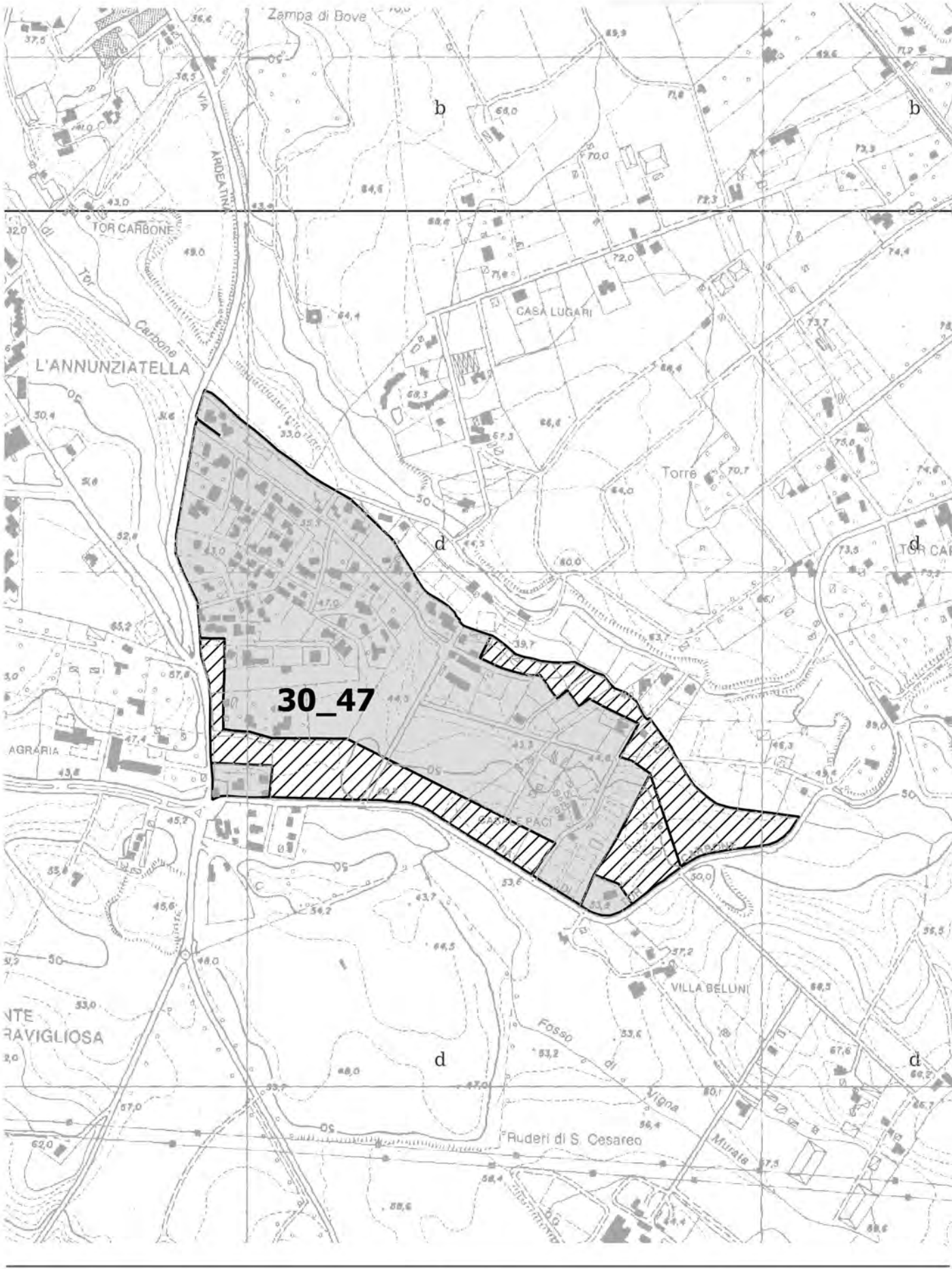
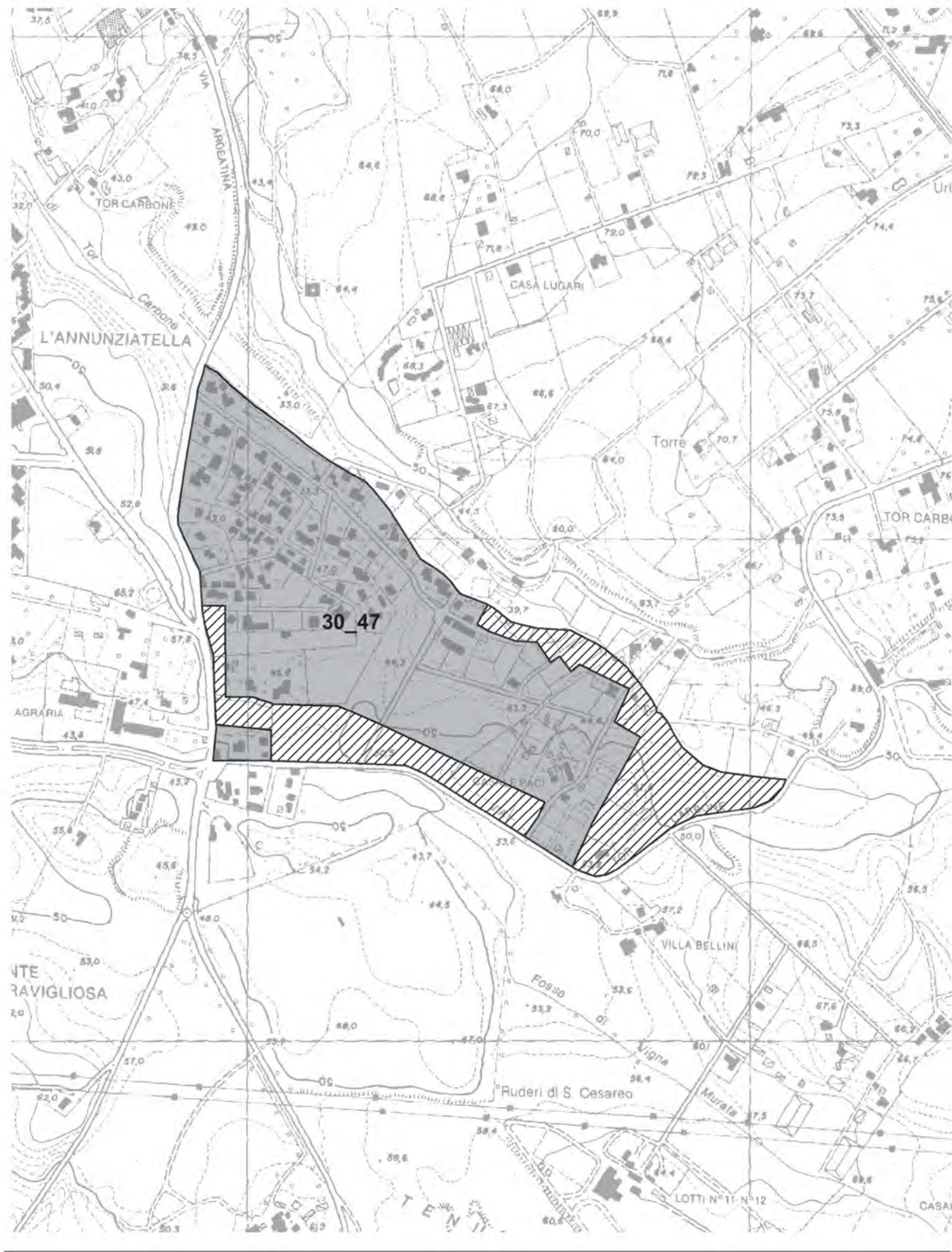
LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)

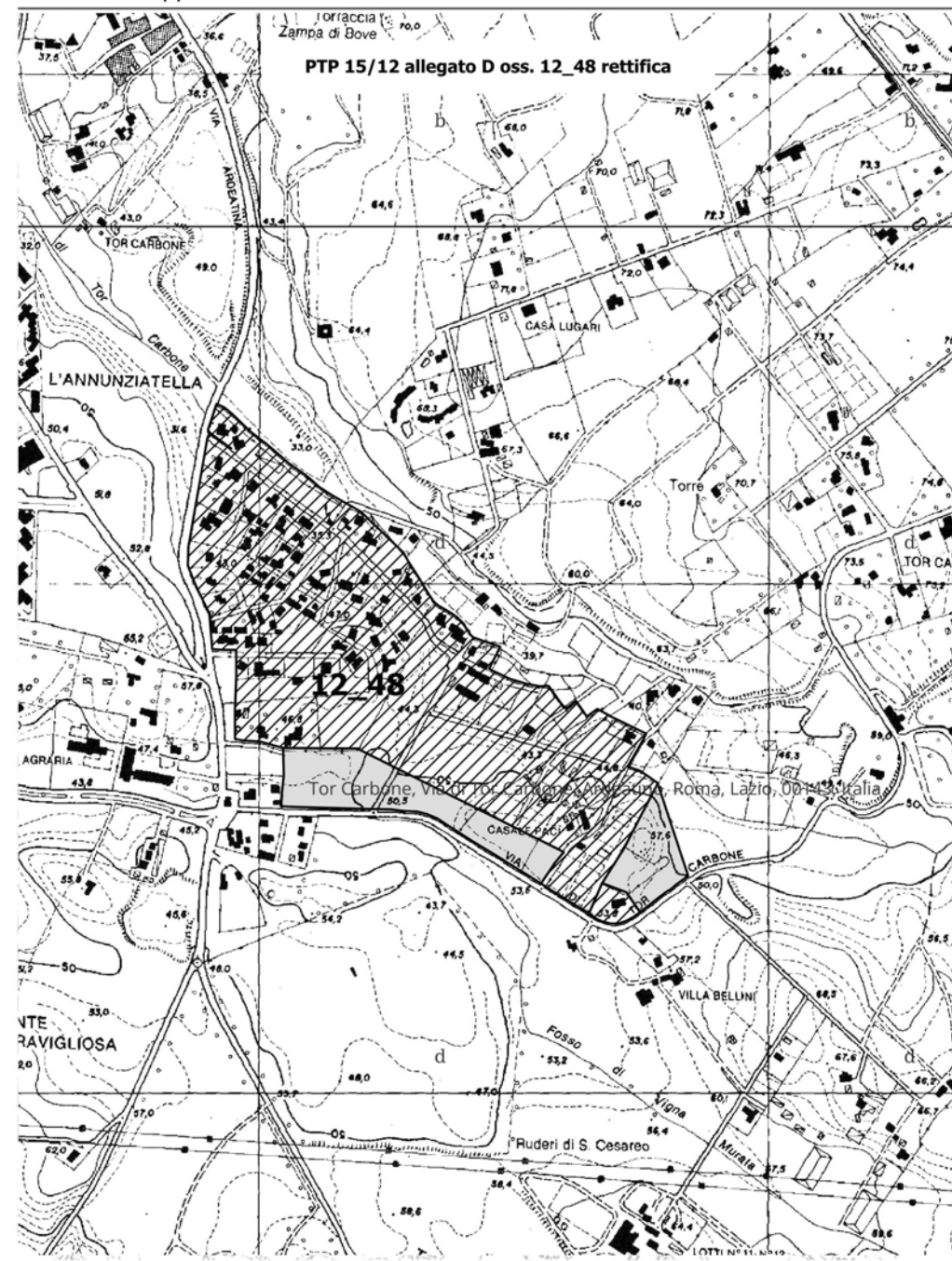
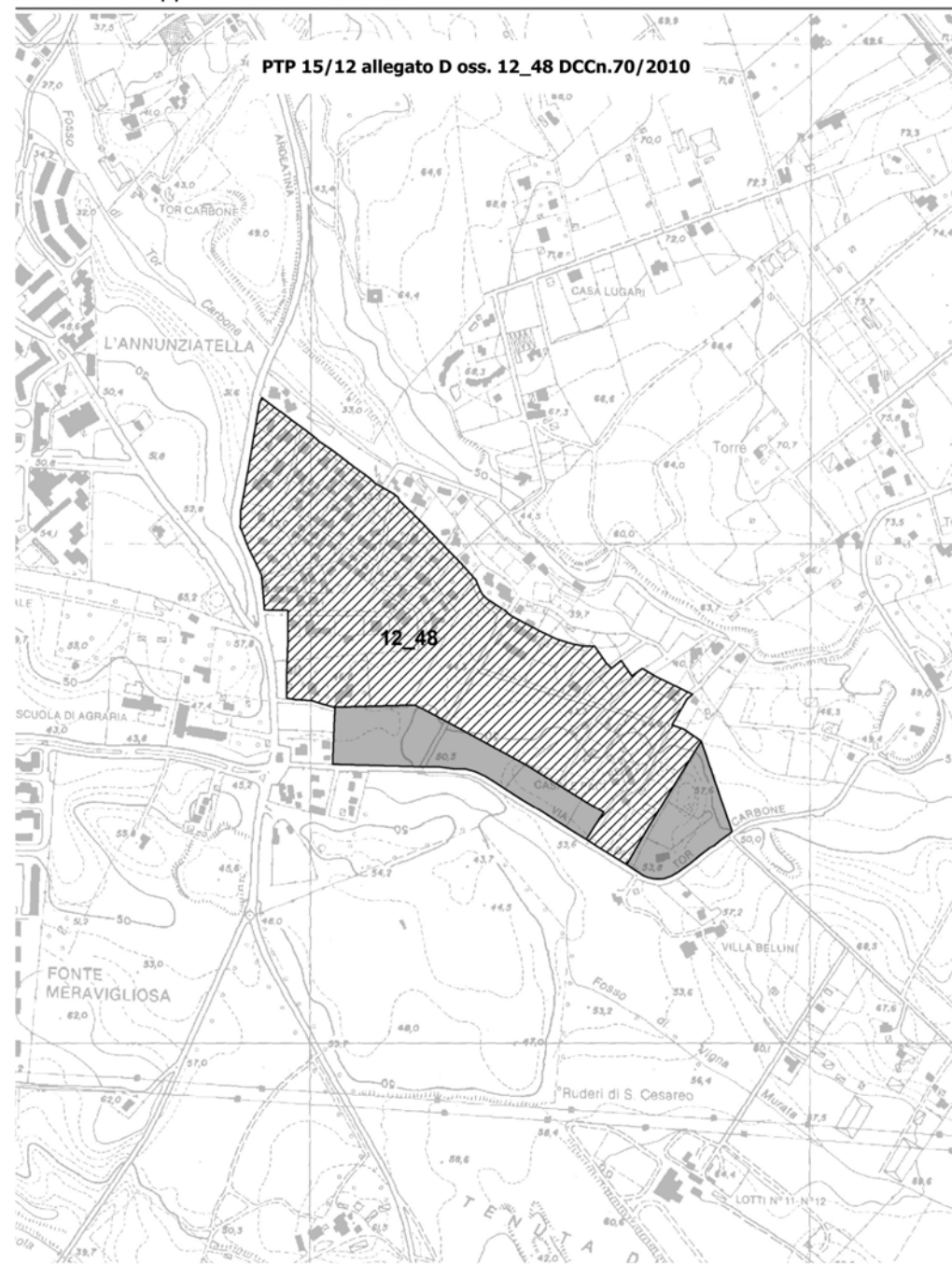


Legenda  accolta/accolta parzialmente  respinta  confrontare/non pertinente
Note
scala 1:10.000

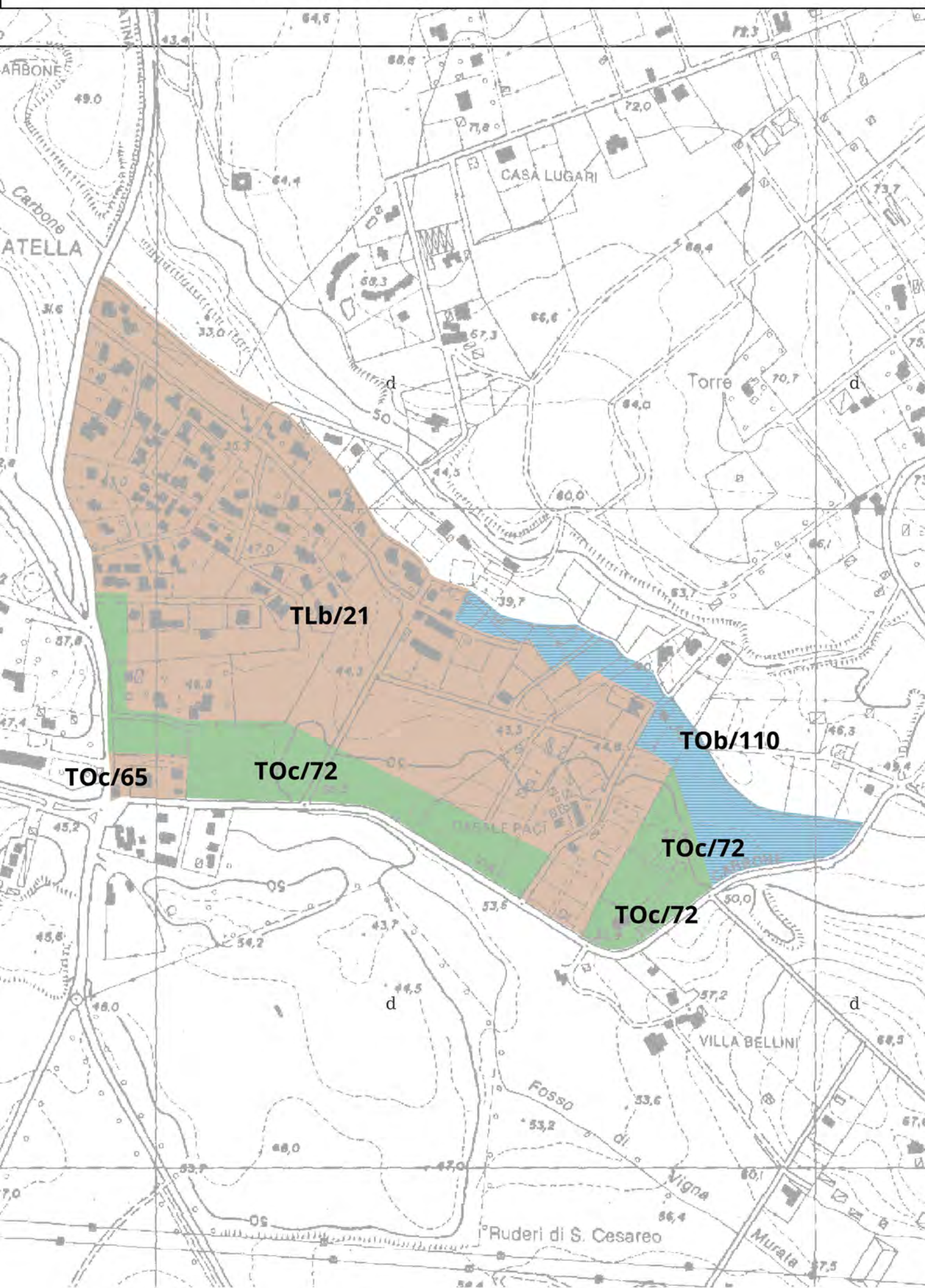


Legenda  accolta/accolta parzialmente  respinta  confrontare/non pertinente
Note
scala 1:10.000





stralcio Tavola EE3W d1 - DCC n. 70/2010 PTP 15/12



stralcio Tavola EE3W d1 PTP 15/12 - Rettifica

